

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade della Provincia di Reggio Emilia e dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana. CIG: 8293342A50

FAQ

Quesito n. 1: Si chiede se un consorzio fra imprese artigiane art. 45, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016, cooptato, può utilizzare attrezzature e requisiti delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio al fine della redazione dell'offerta tecnica dell'impresa concorrente.

Risposta n. 1: Si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di gara al paragrafo 7.4 *“I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:*

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;”, precisando nel contempo che la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale afferisce la documentazione amministrativa e non l'offerta tecnica.

Quesito n. 2: In riferimento al requisito di cui al punto 7.1 lett. b) del disciplinare di gara *“Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”*, nel caso di consorzi fra imprese artigiane ex art. 45, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si chiede se sia sufficiente il possesso da parte della consorziata indicata quale esecutrice oppure sia necessario il possesso anche da parte del consorzio.

Risposta n. 2: Si rimanda al paragrafo 7.4 del disciplinare dove, al riguardo, si specifica quanto segue: *“I requisiti di idoneità, di cui al punto 7.1 lett. a) e b), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.”*

Quesito n. 3: In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara *“Esecuzione negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) di servizi analoghi”*, si chiede se per servizi analoghi si possano intendere lavori riconducibili alla cat. SOA OG3.

Risposta n. 3: No, il requisito fa riferimento a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara e non a lavori, essendo finalizzato a comprovare la capacità tecnica e professionale del concorrente ad eseguire i servizi richiesti dalla procedura in oggetto.

Quesito n. 4: In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. f) del disciplinare di gara *“Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015”*, si chiede se sia ammesso l'avvalimento per la certificazione ambientale.

Risposta n. 4: Per il requisito di cui al punto 7.2 lett. f) del disciplinare, trattandosi di requisito di capacità tecnica e professionale, è ammesso il ricorso all'avvalimento. Si veda al riguardo quanto disposto dal disciplinare al paragrafo n. 8 "Avvalimento": *Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.*
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Quesito n. 5: Si chiede, poiché non espressamente previsto dai documenti di gara, se ai fini dell'ammissione alla procedura, sia necessario produrre il PEF e, in tal senso, se sia richiesta l'indicazione dei costi di manodopera e degli oneri interni di sicurezza aziendale. Ciò anche alla luce del fatto che la documentazione di gara non risulta corredata delle tabelle ministeriali di riferimento. Si chiede inoltre, nel caso di conferma, se tale documentazione debba essere prodotta in plico separato o nello stesso plico contenente l'offerta tecnica.

Risposta n. 5: Non è stata prevista la presentazione del PEF da parte dei concorrenti in quanto la presente procedura, data la sua natura, verrà aggiudicata sulla base esclusivamente delle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto. Si ricorda, al riguardo, che per la presente concessione il corrispettivo del concessionario sarà costituito nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, pur tenendo conto del rischio connesso al risarcimento assicurativo il quale graverà esclusivamente sul concessionario stesso, e che non è previsto alcun onere a carico delle Amministrazioni committenti.

Quesito n. 6: Con riferimento all'ipotesi di partecipazione alla procedura in RTI di tipo orizzontale si chiede se sia richiesta in sede di gara l'indicazione della sola quota percentuale o anche delle singole prestazioni attribuite ai componenti del raggruppamento.

Risposta n. 6: Nell'ipotesi prospettata sarà necessario indicare non solo la percentuale ma anche le prestazioni attribuite ai componenti del raggruppamento: si veda quanto specificato nel disciplinare, al paragrafo 15.1 "Domanda di partecipazione – Mod. A" nonché quanto riportato nel modello medesimo, inserito tra la documentazione di gara: *"ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, indica le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"*.

Quesito n. 7: Con riferimento ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale" di cui all'art. 7.2 lett. g) del disciplinare, si chiede di poter confermare che per "centrale operativa principale" e "centrali operative secondarie" debbano intendersi non gli uffici/call center preposti alla ricezione e allo smistamento delle segnalazioni telefoniche relative ai sinistri attraverso apposito numero verde, ma le strutture operative territoriali, contrattualmente collegate all'Operatore Economico, che prenderà parte alla procedura, dislocate all'interno del

territorio provinciale e deputate alla materiale effettuazione delle attività di cui consta il servizio di ripristino post incidente.

Risposta n. 7: Si conferma che per “centrale operativa principale” e “centrali operative secondarie” si intendono le strutture operative territoriali dislocate all’interno del territorio provinciale e deputate alla materiale effettuazione delle attività di cui consta il servizio di ripristino post incidente.

Quesito n. 8: Con riferimento agli interventi standard, descritti dall’art. 4 del Capitolato di gara, i quali comprendono le attività di sostituzione di strutture e barriere e, più specificatamente, le attività di ripristino secondo la normativa di barriere metalliche e in cls, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, perdita carburante, fluidi, materiali solidi, ecc..., si chiede di voler confermare che tali specifiche prestazioni non vanno ricomprese tra gli “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”. Tali interventi non possono, infatti, essere equiparati agli interventi ordinari-standard, poiché comportano oneri economici assai rilevanti e tali da non consentire alcuna economicità.

Risposta n. 8: In caso di intervento senza individuazione del veicolo responsabile sarà richiesto solamente quanto specificato nell’art.4, punto 1) “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”. Pertanto si conferma che tali specifiche prestazioni non vanno ricomprese tra gli “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”.